

Sent. n. 260/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 75318 del registro di Segreteria,

proposto da XX , nata a omissis

(omissis) il omissis (C.F. omissis) ed ivi residente in

Via omissis ed elettivamente domiciliata in

Roma alla Via Carlo Poma n. 2 presso lo studio dell'Avv. Silvia

Assennato (CF: SSNSLV74B66H501Z) che la rappresenta e

difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni

di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata:

silviaassennato@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax

063729511;

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),

in persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma, via

Ciro il Grande n. 21.

Visto il decreto presidenziale del 22 febbraio 2023, n. 230 di

riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Udito all'udienza del 28 maggio 2024 l'Avv. Domenico Femia, in sostituzione dell'Avv. Silvia Assennato per la parte ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Sig. XX – ex dipendente di Poste Italiane - ha impugnato il provvedimento della Commissione medica Interforze di 2° grado del 16.10.2014 che, pur ritenendola non idonea al servizio in modo assoluto, non si era pronunciato in merito all'inabilità, presupposto necessario per ottenere la pensione fondata su tale stato di salute ex art. 2, comma 12, legge 335/95.

La ricorrente ha evidenziato che, a seguito della presentazione della domanda amministrativa del 29.7.2013, la Commissione medica di verifica di Roma, con verbale di visita medico-collegiale n. 35658 del 30.9.2013, pur riscontrandola affetta da “sindrome depressiva reattiva con spunti psicotici, ipertensione arteriosa in terapia, spondilodiscoartrosi lombare a modesto impegno funzionale”, la riteneva inabile al servizio per sei mesi, rimandando la valutazione dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 al termine del periodo di inabilità temporanea.

Ha, quindi, dedotto che, con verbale n. 37719 del 16.4.2014, la Commissione l'aveva giudicata idonea al servizio con

controindicazione a svolgere per un anno specifici compiti di istituto.

A fondamento della domanda la ricorrente, ha rappresentato che le infermità da cui è affetta determinerebbero un'invalidità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, sollecitando, previo annullamento del gravato provvedimento e accertamento dello stato di inabilità, la declaratoria del proprio diritto alla percezione di pensione di cui all'art. 2 comma 12 L. 335/95.

2. Con ordinanza n. 286/2019, resa all'esito dell'udienza dell'11 giugno 2018, questa Sezione, in diversa composizione monocratica, ha chiesto alla ricorrente di depositare documentazione relativa all'attuale stato del rapporto di lavoro con Poste Italiane spa e, in particolare, di chiarire se esso fosse stato o meno risolto e, in quest'ultima eventualità, se fosse stata o meno attribuita l'anelata pensione ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 (rinviando così la trattazione del giudizio all'udienza del 13 gennaio 2020).

3. Con nota del 29 novembre 2019 la difesa della ricorrente ha depositato la documentazione richiesta, precisando che il rapporto di lavoro è stato risolto e che la pensione liquidata alla ricorrente non sia la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, bensì di quella fondata sul versamento di 27 anni di contributi utili e corrispondenti agli anni effettivamente

lavorati.

4. Con successiva memoria del 26 novembre 2020, la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. All'udienza del 14 dicembre 2020, questo Giudice Unico, nella persona del Cons. Eugenio Musumeci, ha assegnato all'INPS termine sino al 22 febbraio 2021 per il deposito della determina di pensione al fine di chiarire la tipologia di pensione attribuita alla ricorrente, rinviando la trattazione del giudizio all'udienza del 15 marzo 2021.

6. Con decreto presidenziale del 25 ottobre 2021 il giudizio, a seguito del trasferimento ad altro Ufficio del Consigliere originariamente designato, è stato riassegnato al Cons. Benedetta Cossu la quale, con decreto del 27 novembre 2021, ha fissato la trattazione per l'udienza udienza del 14 aprile 2022 all'esito della quale, con ordinanza 97/2022 ha disposto l'acquisizione di un parere medico legale incaricando il Collegio medico legale presso la Corte dei conti.

7. In data 29 novembre 2023 il Collegio medico legale ha depositato il parere richiesto.

8. Con decreto di fissazione di udienza notificato alle parti costituite in data 27 marzo 2024 è stata fissata, quindi, l'odierna udienza all'esito del trasferimento ad altro incarico del Giudice designato.

9. All'udienza del 28 maggio 2024 il procuratore della parte

ricorrente ha richiamato i propri scritti e concluso come in atti.

Nessuno è comparso per l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale che, pur avendo ritualmente ricevuto la notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del provvedimento di fissazione di udienza (cfr. prove di notifica prodotte dalla parte ricorrente in data 17.05.2018) non si è costituito.

2. Il ricorso è fondato.

Oggetto del giudizio è la pensione di inabilità a proficuo lavoro di cui all'art. 2, comma 12, della Legge 335/95.

La disposizione richiamata prevede "Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà

essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.

I requisiti utili ai fini del riconoscimento del diritto sono stati illustrati dalla Circolare INPDAP 57 del 24.10.1997 recante “Decreto ministeriale 8-5-97, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2 comma 12 della Legge 8-8-95 n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria”.

In particolare, la predetta circolare opera la puntuale ricognizione dei requisiti utili al beneficio pensionistico in parola in termini di: “possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi computati ai sensi dell'art. 1 L. 274/91, riscattati o ricongiunti presso questo Istituto [...] 2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio; 3) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio”.

Come puntualmente evidenziato nell'ordinanza 97/2022 nel caso di specie risultano asseverati e ritualmente provati, a mezzo della produzione documentale offerta dalla difesa della ricorrente, i requisiti richiesti dalla legge ed in particolare quelli contributivo e della effettiva risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio (cfr. nota ricorrente depositata in data 2.12.2019).

Quanto al requisito sanitario (assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio) gli esiti del parere medico legale acquisito con la richiamata ordinanza, hanno fornito l'ultimo elemento utile ai fini della definizione del giudizio.

Il Collegio medico legale presso la Corte dei conti, infatti, con parere dettagliato e congruamente motivato, inidoneo a sostenere il convincimento di questo Giudice, dopo avere operato una generale ricostruzione del concetto di inabilità assoluta e permanente, ha rilevato: “Orbene, in riferimento al caso in oggetto, relativo ad una dipendente di Poste Italiane, impiegata quale portalettere sino alla data della riconosciuta inidoneità permanente, ci si riferisce ad una paziente interessata da un complesso di poli-infermità, tra cui impatta in misura preponderante quella psichiatrica nelle dinamiche di espressione mansionale. Concomitano due infermità/menomazioni a scarso impatto dinamico-funzionale e relazionale, ovvero una ipertensione arteriosa in terapia ed un quadro di spondilodiscoartrosi a lieve impegno funzionale all’epoca cui orientare la verifica.

La relazione psichiatrica effettuata presso il Policlinico Miliare Celio di Roma, in data 9.04.14, riporta quale rilievo anamnestico, l’insorgenza della patologia dal 2006 con necessità di terapia di sostegno.

L’originaria s. ansioso-depressiva con somatizzazioni e scompensi psichici, nel corso del tempo si è aggravata per problemi relazionali con uno dei figli.

La mancanza di risorse motivo-cognitive ha impedito una corretta elaborazione della ferita ed il quadro si è orientato in senso

disforico con incremento dei tratti di rigidità personologica e di coartazione affettiva.

Quale conseguenza di tale evoluzione clinica, sono comparse idee prevalenti di tipo delirante-persecutorio con incremento della reattività rabbiosa specialmente in ambito extrafamiliare.

La diagnosi conclusiva era di “disturbo delirante paranoideo con spunti emotivi misti in scarsa risposta farmacologica”.

Anche la componente oggettiva testologica (MMPI e Rorschach), effettuata sempre presso il Policlinico Miliare del Celio di Roma, ha messo in luce la presenza di una impulsività elevata, tratti di personalità di tipo persecutorio, scarso contenimento e capacità di adattamento con forti difficoltà di autocontrollo e possibile produzione di acting out.

In sede di operazioni peritali, il consulente di parte attrice ha rimarcato che l'inabilità della ricorrente fosse presente precedentemente alla data di riconoscimento della non idoneità permanente, in quanto le patologie sofferte non le consentivano alcun impiego lavorativo presentando limitazioni relazionali tali da impossibilitarla in ogni versante di tipo mansionale.

Il consulente di parte resistente (INPS), prende atto della documentazione probante di grave condizione psichiatrica.

Disaminando sul caso trattato, sulla scorta di quanto presente in atti è parso evidente che lo svolgimento di attività lavorativa, ancorché con impegno residuale e che richiedesse la semplice

capacità lavorativa ultra generica, non appariva possibile già al momento del riconoscimento della temporanea inidoneità lavorativa e che pertanto la XX fosse da considerare permanentemente inidonea allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa poiché ne risultava alla certificazione, una incollocabilità lavorativa residuale derivante dalla condizione psichiatrica raggiunta [...]”.

Il Collegio ha quindi reso il richiesto parere medico legale concludendo: “la ricorrente XX , già alla data della presentazione dell’istanza amministrativa (29/07/2013) e quindi alla visita medica collegiale (30/09/2013), versasse nelle condizioni di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 335/1995”.

Va, da ultimo, osservato che la circostanza asseverata dalla parte ricorrente secondo la quale la pensione in godimento della ricorrente non è la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 bensì una pensione corrisposta sulla base dei contributi utili maturati in favore della medesima, deve ritenersi pacifica e provata attesa l’omessa contestazione da parte della difesa dell’INPS rimasta contumace, ex art. 115 c.p.c. (cfr. Cassazione civile , sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356: “ [il] fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna

necessità di convincersi della sua esistenza”).

Verificata positivamente la sussistenza dei requisiti posti dal legislatore deve essere dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge 335/1995 con a decorrere dalla data dell’istanza amministrativa (29.07.2013). Sussiste, per l’effetto, il diritto alla liquidazione della pensione di inabilità nei termini e con la decorrenza testé indicata e relativi arretrati.

Alle somme devono essere aggiunti interessi e rivalutazione monetaria (art. 167, comma 3, c.g.c. – senza cumulo – rivalutazione spettante solo se e per la parte che sopravanza gli interessi legali).

2. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in misura pari a complessivi € 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio:

- dichiara la contumacia dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

- accoglie il ricorso e dichiara il diritto di

XX alla pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, Legge

335/95 a far data dal 29.07.2013 e, per l’effetto, condanna

l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale alla liquidazione del relativo trattamento pensionistico oltre arretrati, interessi e rivalutazione nei termini di cui in motivazione;

- condanna, altresì, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro
3.000,00.

Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della
Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3
dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso
di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
del ricorrente.